



COMUNE di PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)

\*\*\*\*\*

PARERE REVISORE UNICO DEI CONTI

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2021 – "Validazione Piano Economico Finanziario ed approvazione delle tariffe TARI: anno 2021".

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore **15:00**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2019 per il triennio aprile 2019/2022, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere,

**RICEVUTA**

via e-mail in data 18/03/2021 la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con i relativi allegati contabili e relazionali,

**PREMESSO CHE**

- la legge 27/12/2017 n. 205 (*Legge di Bilancio per il 2018*), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (*legge 14 novembre 1995, n. 481*) e già esercitati negli altri settori di competenza. In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati (*Art. 1 comma 527 lettera c) legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018)*);
- l'Autorità di Regolazione dell'Energia e dell'Ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando, altresì, l'obbligo di trasparenza verso gli utenti;
- il nuovo metodo tariffario, contenuto nella *delibera 31 ottobre 2019, n. 443/19/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021"*, come integrato con le modifiche apportate con la *delibera 24 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF*, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020/2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018/2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;

- le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica e locale,

#### CONSIDERATO CHE

- i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- il nuovo metodo – che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio – regola, in particolare, queste fasi: a) *spazzamento e lavaggio strade*; b) *raccolta e trasporto*; c) *trattamento e recupero*; d) *trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani*; e) *gestione tariffe*; f) *rapporti con gli utenti*;
- alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani Regionali di gestione dei Rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani. A tale proposito, si evidenzia, che alla data odierna, non risultano definiti gli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e che, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il totale delle entrate tariffarie di riferimento (*TARI 2020/2021*) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza ed omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani,

#### CONSIDERATO ALTRESI' CHE

il Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, ha dato parere favorevole al differimento del termine al 31/03/2021, per la **deliberazione del bilancio di previsione** dell'anno 2021/2023 degli Enti locali. Suddetto differimento ha influito positivamente anche sulla scadenza relativa al **PEF (Piano Economico Finanziario) del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ARERA 2021**.

Ne consegue che, allo stato normativo attuale, tutte le modifiche che incidono sul termine ultimo di approvazione del bilancio, trascinano anche il termine di approvazione finale delle delibere tributarie, comprendendo anche il caso in cui l'ente intenda modificare una delibera già adottata o agire dopo l'approvazione del bilancio dell'ente ma sempre entro il termine nazionale. Infatti sul punto è determinante la motivazione sopraggiunta in grado di giustificare interventi tributari successivi all'adozione del bilancio locale, particolarmente frequente in ragione dell'emergenza sanitaria 2021.

L'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione n. 443/2019 (*Procedura di approvazione*) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Modello Tariffe

Rifiuti (MTR), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) **una dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) **una relazione** che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) **eventuali** ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione n. 443/2019, definisce, inoltre, che:

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### TENUTO CONTO CHE

- la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore,

#### ATTESO CHE

- la verifica del PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, concerne almeno i seguenti aspetti:
- la coerenza degli elementi di costo riportate nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Spetta all'ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dal gestore, nel caso specifico la società "SAN GERMANO S.P.A.", sia per l'anno 2021 che per la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

L'ente territorialmente competente è tenuto ad integrare i documenti trasmessi dal gestore, con l'indicazione, ad esempio, dei coefficienti di propria competenza, previsti dalla tabella di cui all'Appendice 1, e con la compilazione della parte riservata all'ente nella relazione di cui all'Appendice 2.

Il PEF viene aggiornato annualmente dall'ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione,

#### RICHIAMATI

##### i seguenti provvedimenti adottati/deliberati da ARERA:

- delibera 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF;

- determina 27 marzo 2020 n. 2/2020 – DRIF;
- delibera 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF;
- delibera 23 maggio 2020 n. 238/2020/R/RIF;

#### ATTESO

- ha aderito all'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2007;

- ha trasferito alla stessa Unione dei Comuni le competenze relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2012,

#### TUTTO CIO' PREMESSO

- in relazione al PEF elaborato nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dall'ente gestore, anche a seguito di specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune;
- considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale,

#### VISTI

- lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all'appendice n. 3 del *Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)*;
- la Relazione di accompagnamento (*Appendice 2 deliberazione ARERA n. 443/2019*) del Comune di Pabillonis,

#### PRESO ATTO

della dichiarazione di veridicità rilasciata dal rappresentante legale dell'ente gestore (*società SAN GERMANO S.P.A.*), in data 18/03/2021 e delle verifiche fatte in conformità ai principi internazionali di revisione,

#### CONSIDERATO CHE

il Revisore, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo, rispetto al CCN, e che a tale proposito, si richiama la risposta fornita da ARERA in data 27/07/2020 al quesito fornito dall'ANCI con la quale si precisa che *"è possibile assegnare all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente la validazione del PEF, in quanto è possibile considerare l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari"*,

#### RICHIAMATO

l'articolo 239, primo comma, lettera a) e b) - punto 1) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento e renda pareri obbligatori in materia di *"proposte di strumenti di programmazione economico-finanziaria"*,

#### ACCERTATO CHE

su detta proposta di deliberazione risultano favorevolmente espressi, dalla Responsabile del Servizio Finanziario, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49, 147 e 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

#### ACQUISITI

elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, a conclusione dell'istruttoria,

#### IL REVISORE UNICO DEI CONTI

#### VALIDA

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario predisposto dall'ente gestore (*società SAN GERMANO S.P.A.*) e completato dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2021, attestandone la

completezza, la coerenza e la congruità dei dati in esso inseriti,

**ESPRIME**

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2021 -  
"Validazione Piano Economico Finanziario ed approvazione delle tariffe TARI: anno 2021".

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19:30.

*Il Revisore Unico dei Conti*

Firmato CADDEO *Roberto* 20/03/2021

